



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si può restare residenti in un Comune dopo essersi trasferiti?

Autore: Consulenze | 15/02/2019



Quale sarebbe la convenienza (giuridica, fiscale, tributaria o di qualunque altro tipo) di non modificare la residenza e continuare a risultare nello stesso stato di famiglia seppur trasferitasi in altro Comune da ben 14 anni per motivi di studio (peraltro mai terminati) cui si sono aggiunti motivi di salute "affrontabili soltanto nel luogo di attuale dimora"? Peraltro lo stato di famiglia è composto dai genitori di cui uno disabile ed invalido al 100% dal 2017.

Innanzitutto una premessa.

Come ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 1.738 del 14 marzo 1986) se una persona si reca a lavorare o anche a studiare fuori dal proprio comune di **residenza**, ma conserva la propria abitazione nel **comune** in cui ha la residenza anagrafica, non è obbligato a richiedere il trasferimento della residenza nel comune in cui lavora o studia se, appena gli è possibile, torna nel comune di residenza e vi mantiene il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

Questo vuol dire che se la persona di cui si parla nel quesito torna, appena può, nella **casa** dei **genitori** (cioè nel comune in cui ha ancora oggi la residenza anagrafica) ed in questo comune continua ad avere il centro delle sue relazioni familiari, allora la sua posizione anagrafica può essere considerata perfettamente regolare (il luogo dove studia, infatti, sarà da considerare come suo domicilio ed è noto che una persona può tranquillamente avere la residenza anagrafica in un comune ed il **domicilio**, che è il luogo delle relazioni economiche, in comune diverso da quello della residenza anagrafica).

Detto questo, alla persona indicata nel quesito conservare la residenza anagrafica nell'abitazione dei suoi genitori:

- non serve per far ottenere assegni per il nucleo familiare in quanto per il calcolo di questi assegni si tiene conto dei figli con meno di 18 anni o di figli che siano studenti di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- potrebbe servire ai genitori di questa persona per ottenere sconti sull'Imu (se dovuta) e sulla tassa sui rifiuti se i regolamenti dell'Imu e della tassa dei rifiuti del comune dove è ubicata la casa di abitazione dei genitori prevedono sconti per le famiglie numerose;
- non serve per ottenere detrazioni per figli a carico perché queste detrazioni, previste dall'articolo 12 del Testo unico sulle imposte dirette, spettano per i figli che non percepiscano redditi oltre una certa soglia anche se i figli non convivano con i genitori (quindi, a questo fine, è del tutto indifferente che questa persona risieda con i genitori oppure no);
- potrebbe servire per ottenere (per la persona stessa o per il genitore) la detrazione Irpef prevista dall'articolo 15, lettera i) sexies, del Testo unico sulle imposte dirette e cioè la detrazione di una quota percentuale (19%) di un importo

massimo del canone di locazione stipulato dallo **studente** fuori sede per un appartamento situato nello stesso comune dove ha sede l'università (o in un comune vicino), ma a condizione che lo studente risieda in un comune distante almeno 100 chilometri da quello in cui ha affittato l'appartamento e, comunque, in una provincia diversa (in questo caso, per poter sfruttare la detrazione, è necessario conservare la residenza presso i genitori se il comune dove risiedono i genitori è distante almeno cento chilometri dal comune in cui lo studente fuori sede ha affittato casa);

- non serve invece ai fini del calcolo delle tasse universitarie dato che le università italiane, per il calcolo del cosiddetto reddito equivalente (necessario per quantificare le tasse universitarie da versare), considerano il reddito di tutti i componenti del nucleo familiare e i redditi dei genitori si sommano a quelli eventuali del figlio studente indipendentemente da dove quest'ultimo risieda (perciò è del tutto indifferente per questo calcolo che il figlio risieda con i genitori o altrove).

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Angelo Forte***